

COMUNE DI BIANCHI

TITOLO 01

ELEMENTI COSTITUTIVI

CAPO 01

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

01. LA COMUNITA' DI BIANCHI, E' ENTE AUTONOMO LOCALE IL QUALE HA RAPPRESENTATIVITA' GENERALE SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO.

02. L' AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

FINALITA'

01. IN CONSIDERAZIONE DELLA SPECIFICITA' DEL TERRITORIO, DEL CONTESTO SOCIALE E DEL FATTO CHE NELLE ZONE DEL SUD SOTTOSVILUPPATE IL PUBBLICO DEVE ASSOLVERE ANCHE ALL' IMPORTANTE FUNZIONE SOCIALE DI SOSTEGNO E DI PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE ECONOMICHE E PRODUTTIVE, IL COMUNE PERSEGUIRA' CON LA PROPRIA AZIONE AMMINISTRATIVA E POLITICA, I SEGUENTI OBIETTIVI PRIORITARI:

A) PROMOZIONE E SOSTEGNO, ANCHE ECONOMICO PER ALLEVIARE O SUPERARE LA DISOCCUPAZIONE IN PARTICOLARE GIOVANILE;

B) PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE PUBBLICHE E PRIVATE DI CARATTERE PRODUTTIVO NEI SETTORI TURISMO, COMMERCIO E PICCOLO ARTIGIANATO;

C) PROMOZIONE E SOSTEGNO DI INIZIATIVE PUBBLICHE E PRIVATE MIRANTI AD INCREMENTARE E VALORIZZARE IL PRODOTTO AGRICOLO TIPICO LOCALE;

D) TUTELA E SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI AMBIENTALI STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL TERRITORIO;

E) PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE INIZIATIVE PUBBLICHE E PRIVATE INTESE A MIGLIORARE LA RICETTIVITA' TURISTICA, FAVORENDO IL TURISMO STANZIALE DELLA TERZA ETA':

F) ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI E PORTATORI DI HANDICAP E AI TOSSICODIPENDENTI, FAVORENDO E SOSTENENDO LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E VOLONTARI;

G) PROMOZIONE E SOSTEGNO, ANCHE ECONOMICO, DI TUTTE LE FORME DI ASSOCIAZIONISMO E DI COOPERAZIONE, IN PARTICOLARE DI

ART. 03

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE CALABRIA, AVVALENDOSI DELL' APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO

INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE,
COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

ART. 04

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA DALL' AGGLOMERATO URBANO E DALLE FRAZIONI DI RONCHI, MURACHI, CENSO, PARAGOLIO, SERRADIPIRO E PALINUDO.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER HA 3296 E CONFINA CON I COMUNI DI COLOSIMI, PANETTIERI, CARLOPOLI, SORBO SAN BASILE, SOVERIA MANNELLI E PARENTI.

03. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO NEL CENTRO URBANO DI BIANCHI CHE E' IL CAPOLUOGO.

04. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI, PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

05. LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLE FRAZIONI E BORGATE PUO' ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO COMUNALE PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE.

ART. 05

ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD " ALBO PRETORIO " PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L' ACCESSIBILITA', L' INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L' AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L' AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 06

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME DI " COMUNE DI BIANCHI - PROVINCIA DI COSENZA " CON AL CENTRO LO STEMMA COSTITUITO DA UNA PLACCA D' ARGENTO ALLA FASCIA ONDATA DI AZZURRO RAFFIGURANTE: SOPRA SETTE STELLE DELLO STESSO COLORE, DI CUI CINQUE DISPOSTE IN SCAGLIONI, LA SUPERIORE PIU' GRANDE E DUE POSTE AI CONTORNI DEL CAPO; SOTTO DA TRE MONTI DI COLORE VERDE AL NATURALE, IL MEDIANO PIU' ALTO FONDATI NELLA PUNTA.

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE IL SINDACO PUO' AUTORIZZARE L' USO DEL GONFALONE COMUNALE COSTITUITO DA UN DRAPPO PARTITO DI BIANCO E D' AZZURRO, IL BIANCO A SINISTRA E L' AZZURRO A DESTRA DI CHI GUARDA, RICCAMENTE ORNATO DI RICAMI D' ARGENTO E CARICATO DALLO STEMMA SOPRA DESCRITTO CON L' ISCRIZIONE IN ARGENTO: COMUNE DI BIANCHI.

03. IL PATRONO E PROTETTORE DELLA COMUNITA' DI BIANCHI E' SAN GIACOMO

APOSTOLO, LA CUI RICORRENZA E' FISSATA NELLA GIORNATA DEL 25 LUGLIO E NELLA QUALE GLI UFFICI PUBBLICI SONO CHIUSI.

04. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI SONO VIETATI.

TITOLO 02

ORGANI ELETTIVI

CAPO 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 07

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

ART. 08

CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 09

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

05. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.

ART. 10

SESSIONE E CONVOCAZIONE

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

02. AI FINI DELLA CONVOCAZIONE, SONO COMUNQUE ORDINARIE LE SEDUTE PREVISTE DALL' ARTT. 32/2 LETT. B, DELLA LEGGE 142/90 .

03. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO SENTITA LA GIUNTA COMUNALE E NE PRESIEDE I LAVORI,

SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

04. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL COMMA 03 IN CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, IN CASO DI DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO, SONO ASSOLTI DALL' ASSESSORE ANZIANO.

05. LA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE E' VALIDA CON LA PRESENZA DI ALMENO META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. LA SECONDA CONVOCAZIONE E' VALIDA CON LA PRESENZA DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

06. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO CON I PREAVVISI PREVISTI DALL' ARTT. 125 COMMA 03 E SUCCESSIVI T.U. 1915 .

ART. 11

COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O, SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO DETERMINA E DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE E CON LA PRESENZA DI TUTTI I GRUPPI PRESENTI IN CONSIGLIO.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDONO.

05. I CAPIGRUPPO O LORO DELEGATI E CIASCUN ALTRO CONSIGLIERE POTRANNO PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, ALLE SEDUTE DI TUTTE LE COMMISSIONI DI CUI NON SONO MEMBRI.

06. ALLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, TEMPORANEE E SPECIALI NON POSSONO ESSERE ATTRIBUITI POTERI DELIBERATIVI.

ART. 12

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

A) LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE;

B) LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;

C) FORME PER L'ESTENSIONE DI PARERI, IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE SULLE QUALI PER DETERMINAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE, OVVERO IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA RITENUTA OPPORTUNA LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE;

D) METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONE DI PROPOSTE.

ART. 13

CONSIGLIERI COMUNALI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.
02. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DAL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI NELLA LISTA CON LA PIU' ALTA CIFRA ELETTORALE.
03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA FORMALIZZAZIONE DEL CONSIGLIO.

ART. 14

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. IL CONSIGLIERE HA IL DOVERE DI PARTECIPARE A TUTTE LE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO.
02. CIASCUN CONSIGLIERE HA IL DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI SECONDO MODALITA' DETERMINATE DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
03. CIASCUN CONSIGLIERE HA DIRITTO DI PRESENTARE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DI OTTENERE VISIONE DEGLI ATTI, PROVVEDIMENTI E DOCUMENTI DEL COMUNE, DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DA ESSO DIPENDENTI.
04. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTI DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.
05. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMENDAMENTI, CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, E' SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE, IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.
06. SI INTENDE PER GIUSTO PROCEDIMENTO QUELLO PER CUI L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO SIA SUBORDINATA ALLA PREVENTIVA ISTRUTTORIA CORREDATA DAI PARERI TECNICI, CONTABILI E DI LEGITTIMITA' ED ALLA SUCCESSIVA COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA ED AI CAPIGRUPPO CONSILIARI.
07. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.
08. UN QUINTO DEI CONSIGLIERI PUO' RICHIEDERE UNA RIUNIONE STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE. IL SINDACO E' TENUTO A CONVOCARLA
IN UN TERMINE NON SUPERIORE A VENTI GIORNI INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.

ART. 15

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO

COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI NON COMPONENTI LA GIUNTA CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 16

COMPETENZE DEL CONSIGLIO IL CONSIGLIO HA COMPETENZE SUI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:

A) GLI STATUTI DELL'ENTE E DELLE AZIENDE SPECIALI, I REGOLAMENTI, L'ORDINAMENTI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

B) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI ANNUALI E RELATIVE VARIAZIONI, I CONTI CONSUNTIVI, I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;

C) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;

D) LE CONVENZIONI TRA COMUNI E QUELLE TRA COMUNE E PROVINCE, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;

E) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;

F) L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A SOCIETA' DI CAPITALE, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONI;

G) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

I) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

L) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI;

N) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO 45 GIORNI ALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE SI PROVVEDE AI SENSI DELL'

ARTT. 36 COMMA 05 LEGGE 142/90 ;

O) LA DISCIPLINA PER L'ADESIONE AD INIZIATIVE, PROMOSSE DA CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, ISTITUZIONI, CONSORZI, SOCIETA', NEI SETTORI ECONOMICO, TURISTICO, SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO, SECONDO LE MODALITA' DA PREVEDERE IN APPOSITO REGOLAMENTO AI SENSI DELL' ARTT. 12 DELLA LEGGE 142/90 .

CAPO 02

LA GIUNTA MUNICIPALE

ART. 17

GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.
02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA' DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.
03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.
04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 18

ELEZIONI E PREROGATIVE

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE, ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO.
02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.
03. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI AL COMMA 02 , NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI E DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI AFFINI DI PRIMO GRADO.
04. LA GIUNTA E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.
05. LE DIMISSIONI DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.
06. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DAL SINDACO.
07. PER LA VALIDITA' DELLE VOTAZIONI, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 19

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA QUATTRO ASSESSORI.
02. UN ASSESSORE POTRA' ESSERE NOMINATO TRA I CITTADINI NON CONSIGLIERI, PURCHE' ELEGGIBILE ED IN POSSESSO DI DOCUMENTATI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E COMPETENZA AMMINISTRATIVA E CHE NON

SIA STATO CANDIDATO NELLE ULTIME ELEZIONI.

03. GLI ASSESSORI ESTERNI PARTECIPANO AL CONSIGLIO, SENZA DIRITTO DI VOTO, PER ILLUSTRARE ARGOMENTI CONCERNENTI LA PROPRIA DELEGA.

ART. 20

FUNZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DALLA GIUNTA STESSA.

ART. 21

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA', NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO, DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO COMUNALE.

02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

03. LA GIUNTA IN PARTICOLARE NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;

B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO O AL SEGRETARIO;

C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;

D) ASSUME L'ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;

E) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE RISERVATE;

F) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI: ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;

G) PROPONE CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE;

H) PROPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;

I) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI;

L) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E'

RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;
M) ESERCITA PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;

N) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;

O) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLE PROPRIE ATTIVITA' E ALL'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI.

03. LA GIUNTA, ALTRESI' NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:

A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORGESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;

B) FISSA AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;

C) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO, SENTITO IL REVISORE DEL CONTO.

ART. 22

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE.

02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI.

03. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA E, INDIVIDUALMENTE, DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.

04. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO STABILITE, SU PROPOSTA E DELEGHE DEL SINDACO, CON APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA NELLA PRIMA ADUNANZA DELLA GIUNTA, DOPO LA SUA ELEZIONE.

ART. 23

DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL'APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA

PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL'AZIONE DA QUESTI SVOLTA.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI E APPREZZAMENTI SU " PERSONE " IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO IN " SEDUTA PRIVATA " NORMALMENTE LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA GIUNTA SONO SEGRETE.

04. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE,

IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

05. LA GIUNTA DELIBERA, PER COME AL COMMA 02 , CON L'INTERVENTO DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI IN CARICA E A MAGGIORANZA DEI VOTI.

06. LA GIUNTA PUO' ASSUMERE DELIBERAZIONI D'URGENZA SOLO NEI CASI PREVISTI DALL' ARTT. 23 DELLA LEGGE 142/90 .

07. LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE SONO COMUNICATE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI CONTEMPORANEAMENTE ALL'AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO NEI CASI PREVISTI DALL' ARTT. 45 COMMA 02 LEGGE 142/90 .

08. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E DEL COMPONENTE PIU' ANZIANO DI ETA' FRA I PRESENTI.

CAPO 03

IL SINDACO

ART. 24

IL SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DALL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DEL SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

ART. 25

LE ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE IL SINDACO:

A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;

B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVO DEL COMUNE;

C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;

D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;

E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULLA INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;

F) HA LA FACOLTA' DI DELEGA, PER COME ALL' ARTT. 22 DEL PRESENTE STATUTO;

- G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE, SENTITO IL CONSIGLIO COMUNALE;
- H) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI TERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, SENTITA LA GIUNTA MUNICIPALE;
- I) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
- L) ADOTTA ORDINANZA ORDINARIE;
- M) RILASCIATA AUTORIZZAZIONE COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- N) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE GENERICAMENTE ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- O) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, SENTITA LA GIUNTA MUNICIPALE;
- P) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- Q) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI, SENTITA LA GIUNTA E LE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE, RAPPRESENTANTI LE ASSOCIAZIONI;
- R) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONE PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA.

ART. 26

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AGENZIE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE.
- F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE GLI UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

ART. 27

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SENTITA LA GIUNTA

COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE ENTRO E NON OLTRE 20 GIORNI INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE. IL SINDACO NEL PREDISPORRE L'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO DEVE INCLUDERE FRA GLI OGGETTI DA TRATTARE LE EVENTUALI PROPOSTE A LUI PERVENUTE 05 GIORNI PRIMA DELLA CONVOCAZIONE DA PARTE DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI;

B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;

C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;

D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;

E) HA POTERI DI DELEGA GENERALE O DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI E A CONSIGLIERI COMUNALI;

F) DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AD ASSESSORI, AL SEGRETARIO COMUNALE;

G) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 28

VICESINDACO

01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE A TALE FUNZIONE VIENE DESIGNATO DAL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ELENCAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 29

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA A SEGUITO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE PROGRAMMATICHE, DI UN NUOVO SINDACO, VICESINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA, IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 08.06.90 N. 142 .

03. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE DOPO CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. IN CASO DI INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, IL SEGRETARIO COMUNALE NE RIFERISCE AL PREFETTO PER QUANTO DI COMPETENZA.

04. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE, CHE DEVE AVVENIRE CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA, COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO CON LA STESSA MOZIONE.

TITOLO 03

UFFICI COMUNALI E PERSONALE

CAPO 01

CRITERI E OBIETTIVI

ART. 30

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI TRASPARENZA DELLE PROCEDURE E DI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI RESPONSABILI DELLE UNITA' FUNZIONALI.

02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELLA AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO I PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

03. L'UFFICIO COMUNALE SI RIPARTE IN UNITA' FUNZIONALI, IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

ART. 31

STRUTTURA DELL'ENTE

01. LA STRUTTURA DELL'ENTE SI ATTIVA IN UNITA' FUNZIONALI CHE IN RELAZIONE ALLA SPECIFICITA' PROPRIA VA INTESA COME SINTESI DELLA STRUTTURA ARTICOLATA IN SERVIZI ED UFFICI E PERTANTO E' ONNICOMPRESIVA DELLE STESSE E VA REALIZZATA IN CONFORMITA' ALLE ESIGENZE

FUNZIONALI DELL'ENTE E PREORDINATA ALLA SODDISFAZIONE DEI BISOGNI DELLA COLLETTIVITA'. LA STESSA E' COSTITUITA DALL'INSIEME DEI PROFILI PROFESSIONALI APPARTENENTI A PIU' AREE E QUALIFICHE FUNZIONALI, ORGANIZZATI IN MODO UNITARIO E FUNZIONALE PER LE FORNITURE DI UN DETERMINATO PRODOTTO DELL'ATTIVITA' DELL'ENTE.

CAPO 02

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 32

FUNZIONI

01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO, FUNZIONARIO STATALE, IL QUALE SOVRAINTENDE, DIRIGE E COORDINA L'ATTIVITA' DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' FUNZIONALI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI, E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLE UNITA' FUNZIONALI E DEL PERSONALE DELL'ENTE NEI LIMITI E CON LE POSSIBILITA' CONSENTITE DALL'ORGANIGRAMMA.

03. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 33

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

- A) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;
- B) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;
- C) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI E I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;
- D) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;
- E) VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;
- F) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI D'INCASSO;
- G) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI.
- H) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI APPALTO, DI GARA E DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE, CON RESPONSABILITA' DELLE RISPETTIVE ORGANIZZAZIONI E PROCEDURE, CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLE NORMATIVE REGOLAMENTARI DELL'ENTE;
- I) ROGITO DEI CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE.

ART. 34

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.

03. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI, SECONDO LA MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 39 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 35

ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA-DIREZIONE-COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL

PERSONALE.

02. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI E I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.

03. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA.

04. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLE CENSURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

05. PRESIEDE LA CONFERENZA DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' FUNZIONALI.

06. ESERCITA LA VIGILANZA ED IL CONTROLLO DI TUTTE LE ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA POSTE IN ESSERE DALL' APPARATO COMUNALE, SIA NELLA FASE DI PREPARAZIONE E FORMAZIONE CHE IN QUELLA CONCLUSIVA E FINALE, ATTRAVERSO GLI STRUMENTI DEL CONTROLLO DI GESTIONE.

07. DETERMINA PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO RELATIVO AD ATTI DI COMPETENZA DEL COMUNE L'UNITA' FUNZIONALE RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE, NONCHE' DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE E CURA CHE IL RESPONSABILE DI CIASCUNA UNITA' PROVVEDA AD ASSEGNARE A SE', O AD ALTRO DIPENDENTE ADDETTO ALLA STESSA, LA RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO INERENTE AL SINGOLO PROCEDIMENTO, NONCHE', EVENTUALMENTE, ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

08. PROVVEDE ALL'EMANAZIONE DI DIRETTIVE ED ORDINI DI SERVIZIO.

09. CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI INDICATORI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA PER LA VERIFICA DEI RISULTATI.

10. DIRIME I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E DI COMPETENZA TRA GLI UFFICI.

11. IL SEGRETARIO COMUNALE E I RESPONSABILI DELLE UNITA' FUNZIONALI ESAMINANO COLLEGIALMENTE I PROBLEMI ORGANIZZATIVI E FORMULANO AGLI ORGANI COMUNALI SOLUZIONI E PROPOSTE.

ART. 36

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI. CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.

03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

04. RICEVE LE DESIGNAZIONI DEI CAPIGRUPPI CONSILIARI A NORMA DEL COMMA 01 DELL' ARTT. 15 DEL PRESENTE STATUTO.

05. RILASCIANDO DOCUMENTI, NOTIZIE E PERMESSI D'ACCESSO ALLE STRUTTURE NEL RISPETTO DELLE MODALITA' E CRITERI PREVISTI DAL REGOLAMENTO, A CITTADINI E CONSIGLIERI COMUNALI, NELL'AMBITO DEL PRINCIPIO DEL DIRITTO DI ACCESSO, DI INFORMAZIONE E DI TRASPARENZA.

06. PROVVEDE ALL' ATTESTAZIONE SU DICHIARAZIONE DEI MESSI DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI ALL' ALBO E DELLA ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI.

07. RICEVE L' ATTO DI DIMISSIONE DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

08. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L' AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL' ALBO E L' ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL' ENTE.

09. SOTTOSCRIVE I VERBALI DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI ELETTIVI COL PRESIDENTE E CON IL MEMBRO ANZIANO.

ART. 37

VICE-SEGRETARIO

01. PUO' ESSERE ISTITUITO IL POSTO DI VICE-SEGRETARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO PER COADIUVARLO E SOSTITUIRLO NEI CASI DI ASSENZA O IMPEDIMENTO. AL VICE-SEGRETARIO SARA' ASSEGNATA LA RESPONSABILITA' DI UN' UNITA' FUNZIONALE.

CAPO 03

PERSONALE

ART. 38

ORGANIZZAZIONE

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETTERA C) DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

02. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.

03. IL COMUNE DI CONCERTO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI COMPETENTI PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L' AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE.

04. IL COMUNE GARANTISCE L' EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

05. LA DOTAZIONE ORGANICA DI CIASCUNA UNITA' FUNZIONALE E' COSTITUITA DALLE UNITA' DI DIVERSO PROFILO PROFESSIONALE ASSEGNATE ALLE STESSE, INTEGRATE E NECESSARIE PER IL LORO FUNZIONAMENTO.

06. IN APPOSITE TABELLE, RELATIVE A CIASCUNA QUALIFICA, VERRANNO SPECIFICATE LE UNITA' FUNZIONALI ED I PROFILI PROFESSIONALI, LE SINGOLE DOTAZIONI ORGANICHE E IL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO.

07. IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

A) GLI UFFICI, I MODI DI CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEI MEDESIMI, I PRINCIPI FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI;

B) I PROCEDIMENTI DI COSTITUZIONE, MODIFICAZIONE DI STATO GIURIDICO ED ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO;

C) I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI IN CIASCUNA DI ESSE COMPRESI;

D) I CRITERI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L' ADDESTRAMENTO;

E) I RUOLI ORGANICI, LA LORO CONSISTENZA E LA DOTAZIONE COMPLESSIVA DELLE QUALIFICHE;

- F) LE GARANZIE DEL PERSONALE IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DELLE LIBERTA' E DEI DIRITTI FONDAMENTALI;
- G) LA RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI, COMPRESSE QUELLE DISCIPLINARI;
- H) L'ATTRIBUZIONE A RESPONSABILI DELLE UNITA' FUNZIONALI O COMUNQUE AI PREPOSTI DI RESPONSABILITA' GESTIONALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE.

ART. 39

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E PARERI

- 01. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO DEVE ESSERE RICHIESTO IL PARERE IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE PREPOSTO ALL'UNITA' FUNZIONALE INTERESSATA E DEL RESPONSABILE DELLA CONTABILITA' NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'. I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.
- 02. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI ESPRESSI.

ART. 40

PARERI DI LEGITTIMITA'

- 01. IL SEGRETARIO ESPRIME IL PROPRIO PARETE SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA' SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA O AL CONSIGLIO COMUNALE DOPO CHE SONO STATI ACQUISITI I PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE DEL RESPONSABILE INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA.
- 02. NEL CASO DI MANCANZA O DI ASSENZA DEI RESPONSABILI DI UNITA' FUNZIONALI DI CUI AL COMMA 01 , IL PARERE E' ESPRESSO DAL SEGRETARIO IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE.

ART. 41

MODALITA' E PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PARERI

- 01. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA AL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO SETTE GIORNI PRIMA DELLA DATA DI FORMAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA CONSILIARE NON URGENTE O SETTE GIORNI PRIMA DELLA DATA DI SEDUTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE.
- 02. NEL CASO DI CONVOCAZIONE D'URGENZA DEGLI ORGANI COLLEGIALI, LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA AL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO DUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.
- 03. AVUTA COMUNICAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IL SEGRETARIO COMUNALE RICHIEDE RISPETTIVAMENTE AL RESPONSABILE DELL'UNITA' FUNZIONALE INTERESSATA ED AL RESPONSABILE DI RAGIONERIA I PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA TECNICA E CONTABILE.
- 04. I RESPONSABILI HANNO L'OBBLIGO DI RILASCIARE I PARERI ENTRO DUE GIORNI DALLA DATA DELLA RICHIESTA SEMPRE CHE NON TRATTASI DI SEDUTE D'URGENZA NEL QUAL CASO I PARERI DEVONO ESSERE RILASCIATI ENTRO VENTIQUATTRO ORE DALLA RICHIESTA.
- 05. IL SEGRETARIO COMUNALE, QUALORA RAVVISI CHE IL PARERE E' INCOMPLETO

OD INIDONEO, RINVIA L' ATTO AL RESPONSABILE INTERESSATO
PERCHE' LO ADEGUI ENTRO 24 ORE.

06. I PARERI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI SONO ESPRESSI NELLA FORMA
SCRITTA, SOTTOSCRITTI DAL SOGGETTO CHE SECONDO LA LEGGE E'
TENUTO AD ESPRIMERLI ED INSERIRLI NEL FASCICOLO DELLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE; GLI STESSI DEBBONO ESSERE FORMULATI E RESI NOTI
ALL'ORGANO DELIBERANTE PRIMA CHE QUESTO ADOTTI LA DELIBERAZIONE.

ART. 42

FINALITA' DEL PARERE

01. IL PARERE E' CONNESSO ALLA MATERIA TRATTATA; LADDOVE NON SI
RAVVISINO ASPETTI TECNICI E CONTABILI COMPETE AL SEGRETARIO
ESPRIMERE SOLO IL PARERE DI LEGITTIMITA'.

ART. 43

PARERI SU NUOVE PROPOSTE

01. SE DURANTE LA SEDUTA L'ORGANO DELIBERANTE MODIFICA LE INDICAZIONI
CONTENUTE NELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SARA' NECESSARIO
ACQUISIRE I PARERI SULLE NUOVE PROPOSTE PER IL PRINCIPIO DEL GIUSTO
PROCEDIMENTO DI CUI ALL' ARTT. 14 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 44

PARERI NEGATIVI

01. I PARERI PREVISTI DALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 142/90 SONO OBBLIGATORI MA
NON VINCOLANTI PER L'ORGANO DELIBERANTE IL QUALE, IN
PRESENZA DI UN PARERE NEGATIVO, PUO' ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO
PRECISANDO NELLO STESSO I MOTIVI PER I QUALI DISATTENDE I PARERI
ESPRESSI. IN TAL CASO L' ATTO E' SOGGETTO AL CONTROLLO DEL CO.RE.CO.

TITOLO 04

RESPONSABILITA'

CAPO 01

RESPONSABILITA'

ART. 45

RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

01. GLI AMMINISTRATORI E I DIPENDENTI COMUNALI SONO RESPONSABILI DEI
DANNI ARRECATI AL COMUNE IN DIPENDENZA DELLE LORO ATTIVITA'
AMMINISTRATIVE E GESTIONALI.

02. SE IL DIPENDENTE O IL RESPONSABILE DELL'UNITA' FUNZIONALE HA
PROVOCATO UN DANNO IN DIPENDENZA DI UNO SPECIFICO ORDINE SCRITTO,
LA RESPONSABILITA' RICADE SU CHI HA IMPARTITO L'ORDINE.

03. GLI AMMINISTRATORI E I DIPENDENTI PREDETTI PER LA RESPONSABILITA' DI
CUI AI PRECEDENTI COMMI, SONO SOTTOPOSTI ALLA
GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI NEI MODI PREVISTI DALLE LEGGI IN
MATERIA.

04. LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE E' DISCIPLINATA DALLA
LEGGE.

ART. 46

RESPONSABILITA' VERSO TERZI

01. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI COMUNALI CHE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI LORO CONFERITE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI, CAGIONINO AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO SONO PERSONALMENTE OBBLIGATI A RISARCIRLO.

02. OVE IL COMUNE ABBA CORRISPOSTO AL TERZO L'AMMONTARE DEL DANNO CAGIONATO DALL'AMMINISTRATORE O DAL DIPENDENTE SI RIVALE AGENDO CONTRO QUESTI ULTIMI A NORMA DELL'ARTT. 46 .

03. E' DANNO INGIUSTO, AGLI EFFETTI DEL COMMA 01 , QUELLO DERIVANTE DA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI TERZI CHE L'AMMINISTRATORE O IL DIPENDENTE ABBA COMMESO PER DOLO O PER COLPA GRAVE; RESTANO SALVE LE RESPONSABILITA' PIU' GRAVI PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

04. LA RESPONSABILITA' PERSONALE DELL'AMMINISTRATORE O DEL DIPENDENTE SUSSISTE TANTO SE LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL TERZO SIA CAGIONATO DAL COMPIMENTO DI ATTI O DI OPERAZIONI, QUANTO SE LA DETTA VIOLAZIONE CONSISTE NELLA OMISSIONE O NEL RITARDO INGIUSTIFICATO DI OPERAZIONI AL CUI COMPIMENTO L'AMMINISTRATORE O IL DIPENDENTE SIANO OBBLIGATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO.

05. QUANDO LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO SIA DERIVATA DA ATTI OD OPERAZIONI DI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE SONO RESPONSABILI, IN SOLIDO, IL PRESIDENTE ED I MEMBRI DEL COLLEGIO CHE HANNO PARTECIPATO ALL'ATTO OD OPERAZIONE. LA RESPONSABILITA' E' ESCLUSA PER COLORO CHE ABBIANO FATTO CONSTATARE NEL VERBALE IL PROPRIO DIVERSO AVVISO.

ART. 47

RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

01. IL TESORIERE, L'ECONOMO COMUNALE ED OGNI ALTRO CONTABILE CHE ABBA MANEGGIO DI DENARO DEL COMUNE O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI COMUNALI, NONCHE' CHIUNQUE SI INGERISCA, SENZA LEGALE AUTORIZZAZIONE, NEL MANEGGIO DEL DENARO DEL COMUNE DEVE RENDERE IL CONTO DELLA GESTIONE ED E' SOGGETTO ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SECONDO LE NORMA E LE PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

ART. 48

OBBLIGO DI DENUNCIA

01. IL SINDACO, IL SEGRETARIO COMUNALE E IL RESPONSABILE DELL'UNITA' FUNZIONALE CHE VENGANO A CONOSCENZA, DIRETTAMENTE O IN SEGUITO A RAPPORTO CUI SONO TENUTI GLI ORGANI INFERIORI, DI FATTI CHE DIANO LUOGO A RESPONSABILITA' AI SENSI DELL' ARTT. 47 , DEVONO FARNE DENUNCIA AL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI, INDICANDO TUTTI GLI ELEMENTI RACCOLTI PER L'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' E LA DETERMINAZIONE DEI DANNI.

02. SE IL FATTO DANNOSO SIA IMPUTABILE AL SEGRETARIO COMUNALE O AD UN RESPONSABILE DI UNITA' FUNZIONALE LA DENUNCIA E' FATTA A CURA

DEL SINDACO.

03. SE IL FATTO DANNOSO E' IMPUTABILE AL SINDACO OD AD UN ASSESSORE L'OBBLIGO DI DENUNCIA INCOMBE ALLA GIUNTA COMUNALE, SE INVECE E' IMPUTABILE AD UN CONSIGLIERE TALE OBBLIGO INCOMBE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 49

PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA'

01. LA LEGGE STABILISCE IL TEMPO DI PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA', NONCHE' LE SUE CARATTERISTICHE DI PERSONALITA' E DI INESTENSIBILITA' AGLI EREDI.

TITOLO 05

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI TRASPARENZA

CAPO 01

DIRITTI DEI CITTADINI

ART. 50

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

01. IL COMUNE RICONOSCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE E LE LIBERE ASSOCIAZIONI DI CITTADINI COME MOMENTO INDICATIVO DELLA VITALITA' DELLA COMUNITA' LOCALE E COME STRUMENTO ESSENZIALE PER LO SVILUPPO CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICO DEL TERRITORIO ED AL FINE DI ASSICURARE ALLO STESSO ENTE UN BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. IL COMUNE VALORIZZA LA PARTECIPAZIONE DELLA CITTADINANZA ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITA' LOCALE, GARANTENDO AI CITTADINI LA

FACOLTA' DI AGIRE PER LA TUTELA DEI DIRITTI, IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI, AGLI ATTI, NEI MODI E NELLE FORME PREVISTE DAL RELATIVO REGOLAMENTO, NONCHE' IL DIRITTO DI PRESENTARE ISTANZE, PROPOSTE E VALUTAZIONI.

03. IL COMUNE PERSEGUE UN PROFICUO RAPPORTO TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE, RENDENDO A TAL FINE DISPONIBILE PROPRI SPAZI, STRUTTURE E SERVIZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREPOSTI. PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI PREDETTI ORGANIZZA SERVIZI ED UFFICI INFORMATIVI.

ART. 51

INTERESSI ED INTERVENTI (FORUM)

01. IL COMUNE PROMUOVE QUALI ORGANI DI PARTECIPAZIONE, FORUM DEI CITTADINI, VALE A DIRE RIUNIONI PUBBLICHE CON L'OBBIETTIVO DI MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE E LA RECIPROCA PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE TRA POPOLAZIONE ED AMMINISTRAZIONE, IN ORDINE A FATTI, PROBLEMI ED INIZIATIVE CHE CONCERNONO LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI E GLI INTERESSI DELLA COLLETTIVITA'.

02. I FORUM POSSONO AVERE CARATTERE PERIODICO O ESSERE CONVOCATI PER TRATTARE PROBLEMI SPECIFICI DI PARTICOLARE URGENZA.

03. AL FORUM PARTECIPANO I CITTADINI INTERESSATI ED I RAPPRESENTANTI

DELL'AMMINISTRAZIONE PER QUANTO RIGUARDA LE PROBLEMATICHE MESSE ALL'ORDINE DEL GIORNO.

04. I FORUM POSSONO ESSERE CONVOCATI DALLA GIUNTA SULLA BASE DI UNA RICHIESTA DA PARTE DEI CITTADINI. PER QUANTO RIGUARDA LE MODALITA' DI RICHIESTA DEL FORUM SU APPLICA IL REGOLAMENTO RELATIVO A TALE ISTITUTO.

ART. 52

FORME DI CONSULTAZIONE

01. PER TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI CHE CONCERNONO I DIRITTI SOGGETTIVI, L'AMMINISTRAZIONE DISPONE LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI INTERESSATI. PER TUTTE LE MATERIE SOTTOINDICATE CHE RIGUARDANO L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI, L'AMMINISTRAZIONE PUO' CONSULTARE LA POPOLAZIONE. LA CONSULTAZIONE PUO' AVVENIRE NEI SEGUENTI MODI:

- A) INDIZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVI;
- B) UTILIZZAZIONE DEI FORUM DI CUI ALL' ARTT. 51;
- C) ISTITUZIONE DI CONSULTE CHE COMPRENDANO LE REALTA' ASSOCIATIVE DEL TERRITORIO IN MERITO A PROBLEMATICHE DI ORDINE ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE.

ART. 53

PROPOSTE

01. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO AVANZARE PETIZIONI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. TALI PETIZIONI SONO RIVOLTE SIA AL SINDACO SIA AL CONSIGLIO COMUNALE CHE LE AFFRONTA IN SPECIFICHE SEDUTE. LE PETIZIONI RIGUARDANO ARGOMENTI DI INTERESSE COLLETTIVO O PROBLEMI DI PARTICOLARE GRAVITA'. ESSE DEVONO COMUNQUE VENIRE MOTIVATE E SOTTOSCRITTE DA UN NUMERO NON INFERIORE A TRENTA ISCRITTI ALLE LISTE ELETTORALI.

02. I CITTADINI POSSONO PRESENTARE ANCHE ISTANZE E PROPOSTE AI RESPONSABILI AMMINISTRATIVI ED AI FUNZIONARI DI OGNI GRADO E SERVIZIO.

ART. 54

AZIONE E DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

01. GLI ELETTORI POSSONO FAR VALERE INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE. IL COMUNE E' TENUTO A DARE PUBBLICITA', ATTRAVERSO I SUOI UFFICI, A TUTTE LE AZIONI GIURIDICHE DI INTERESSE COLLETTIVO.

02. E' GARANTITA AI CITTADINI LA FACOLTA' DI AGIRE PER LA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI. A QUESTO SCOPO E' PREVISTA L'ISTITUZIONE DI STRUMENTI E DI UFFICI PER L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, CHE INDIVIDUINO LE FORME PIU' ADEGUATE PER LA PIU' AMPIA PUBBLICIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DEL COMUNE E DEI SUOI SERVIZI, ANCHE TRAMITE L'USO DI MATERIALE INFORMATIVO, IL RICORSO AI MEZZI D'INFORMAZIONE, IL FORUM DEI CITTADINI, L'ISTITUZIONE DI BACHECHE INFORMATIVE ANCHE NELLE ZONE PERIFERICHE DEL TERRITORIO COMUNALE.

03. E' GARANTITO INOLTRE IL DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI AGLI ATTI AMMINISTRATIVI.

CAPO 02

REFERENDUM CONSULTIVI

ART. 55

MODALITA' E MATERIE

01. IL COMUNE, NELLA PERSONA DEL SINDACO, INDICE REFERENDUM COME STRUMENTI ORDINARI DI VERIFICA E DI ORIENTAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA NEI SEGUENTI CASI:

A) SU RICHIESTA DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO IN ORDINE A PROVVEDIMENTI REGOLAMENTI O NORME STATUTARIE CHE TALI ORGANISMI INTENDANO ADOTTARE O SOTTOPORRE A VERIFICA;

B) SU RICHIESTA DI UN TERZO DEL CORPO ELETTORALE IN ORDINE A PROPOSTE INNOVATIVE SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE E SU IMPORTANTI QUESTIONI DI ORDINE E DI INTERESSE SOCIALE.

02. L'USO DEI REFERENDUM NON E' AMMISSIBILE PER QUANTO RIGUARDA GLI INDIRIZZI AMMINISTRATIVI E POLITICI IN MATERIA DI TRIBUTI E DI TARIFFE LOCALI O PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SULL'ESECUZIONE DI NORME STATALI O REGIONALI. QUESITI REFERENDARI NON ACCOLTI POTRANNO ESSERE RIPROPOSTI SOLTANTO DOPO UN BIENNIO.

03. ACQUISITA L'AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM, IL SINDACO DOVRA' INDIRE IL REFERENDUM.

04. IL QUESITO REFERENDARIO, PREFERIBILMENTE UNICO, DEVE ESSERE COMPRESIBILE ALLA TOTALITA' DELLA POPOLAZIONE.

05. LE OPERAZIONI DI VOTO SI SVOLGONO IN UN UNICO GIORNO.

ART. 56

REQUISITI EFFICACIA REFERENDUM

01. L'AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM E' DETERMINATE DA UNA COMMISSIONE TECNICA, COMPOSTA NEI MODI DI CUI AL COMMA 03 , CHE DELIBERA SULLA:

A) AMMISSIBILITA' PER MATERIA;

B) FORMULAZIONE CORRETTA DEL QUESITO REFERENDARIO;

C) VERIFICA DELLE REGOLARITA' DELLA PRESENTAZIONE DELLE FIRME.

ACQUISITA L'AMMISSIBILITA' VIENE INDETTO IL REFERENDUM.

02. IL REFERENDUM VIENE INDETTO IN DATA NON COINCIDENTE CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

03. LA COMMISSIONE TECNICA E' PRESIEDUTA DA UN MAGISTRATO O DA UN PROFESSORE UNIVERSITARIO E COMPOSTA DA UN ESPERTO DELLA MATERIA OGGETTO DI REFERENDUM NOMINATO DAL CONSIGLIO E DAL SINDACO STESSO.

04. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

05. IL MANCATO RECEPIMENTO DELL'INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO CON ADEGUATE MOTIVAZIONI DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

CAPO 03

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 57

ISTITUZIONE ED ELEZIONE

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ORGANO INDIVIDUALE.
02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE ELETTO TRA PERSONA DI COMPROVATA AUTORITA' E DI ELEVATE CAPACITA' MORALI, CULTURALI E GIURIDICHE IN ATTINENZA AL TIPO DI SERVIZIO PRESTATO.
03. DOPO IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA ELEZIONE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALL'ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO.
04. LA SUA ELEZIONE AVVIENE MEDIANTE PRESENTAZIONE AL VAGLIO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI UNA LISTA DI CANDIDATI AVENTI I REQUISITI FONDAMENTALI PER SVOLGERE DETTA FUNZIONE, TALE LISTA E' COMPILATA PERSONALMENTE DAL SINDACO SENTITE LE PROPOSTE DEI CITTADINI; DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SOCIALI E SINDACALI EVENTUALMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO, ATTRAVERSO LO STRUMENTO DEI FORUM COMUNALI.
05. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI, CON ELEZIONE A SCRUTINIO SEGRETO.
06. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA CINQUE ANNI E NON E' RIELEGGIBILE. LO STESSO DEVE ESSERE ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

ART. 58

INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON QUALSIASI CARICA ELETTIVA E CON RAPPORTI DI SERVIZIO PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LA CARICA E' INCOMPATIBILE ANCHE CON EVENTUALI INCARICHI DIRETTIVI ED ESECUTIVI IN SEDE DI PARTITO.
02. IL DIFENSORE CIVICO NON E' ELEGGIBILE NEL CASO IN CUI NON SIANO RISCONTRABILI LE CAPACITA' INDIVIDUALI DI CUI INDIVIDUALI DI CUI ALL'ARTT. 57 .

ART. 59

MEZZI E PREROGATIVE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE, CON PROPRIA DELIBERAZIONE SENTITO IL DIFENSORE CIVICO, LA SEDE, LA DOTAZIONE ORGANICA ED I CRITERI DI GESTIONE DELL'UFFICIO; LO STESSO UFFICIO DEVE ESSERE ACCESSIBILE AL PUBBLICO SIA DAL PUNTO DI VISTA DELLA SEDE CHE DA QUELLO DEGLI ORARI.
02. IL DIFENSORE CIVICO SVOLGE LE SEGUENTI FUNZIONI:
 - A) RACCOGLIE E VERIFICA LE SEGNALAZIONI DI CITTADINI DEGLI ABUSI, DELLE CARENZE, DELLE DISFUNZIONI E DEI RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE E LE TRASMETTE AGLI UFFICI COMPETENTI;
 - B) ATTUA INTERVENTI FINALIZZATI AFFINCHÉ SIANO RIMOSSI I FATTORI STRUTTURALI CHE LIMITANO L'ESERCIZIO DEI DIRITTI PREVISTI DALLE LEGGI 142/90 E 241/90 , NONCHÉ SUI CONTENUTI DELLE CARTE DEI DIRITTI;
 - C) RIFERISCE PERIODICAMENTE SUL SUO OPERATO AL CONSIGLIO COMUNALE E

AD APPOSITE SESSIONI DEL FORUM DEI CITTADINI;

D) INFORMA LA POPOLAZIONE CON SPECIFICI STRUMENTI SULLA SUA ATTIVITA';
E) FAVORISCE E PROMUOVE L'INCONTRO TRA CITTADINI SINGOLI E ASSOCIATI E RESPONSABILI DI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE.

03. OGNI CITTADINO RESIDENTE SUL TERRITORIO PUO' RICHIEDERE L'INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO SENZA CHE NULLA SIA DOVUTO NE' ALL'AMMINISTRAZIONE NE' ALL'UFFICIO STESSO.

04. DOPO LA SEGNALAZIONE DELLE DISFUNZIONI RISCONTRATE E TRASCORSO IL TERMINE NECESSARIO ALLA RISOLUZIONE DELLE STESSE, IL DIFENSORE CIVICO INFORMA DEI RITARDI IL SINDACO PROPONENDO L'AVVIO DELL'AZIONE DISCIPLINARE.

05. IL DIFENSORE CIVICO NON PUO' INTERVENIRE SUGLI ATTI DI NATURA POLITICA DELL'AMMINISTRAZIONE O SUI PROCEDIMENTI AL VAGLIO DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, CIVILE E TRIBUTARIA E SUI FATTI DI PERTINENZA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PENALE.

06. IL DIFENSORE CIVICO SVOLGE IL SERVIZIO COME VOLONTARIATO CIVILE. ALLO STESSO COMPETE IL RIMBORSO DELLE SPESE VIVE SOSTENUTE PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO.

ART. 60

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

01. IL DIFENSORE CIVICO, QUALE ORGANO DI CONTROLLO SULLA BUONA AMMINISTRAZIONE, RELAZIONA PERIODICAMENTE IN SENO AL CONSIGLIO COMUNALE CIRCA L'ATTIVITA' SVOLTA.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' CONVOCARE, SE NECESSARIO, IL DIFENSORE CIVICO SU EVENTUALI PROBLEMATICHE NELLE QUALI SIA STATO INTERESSATO LO STESSO DIFENSORE CIVICO, PRENDENDO ATTO DELLE DISFUNZIONI SEGNALATE E PROVVEDENDO AFFINCHÉ LE STESSE SIANO PRONTAMENTE RIMOSSE.

ART. 61

DECADENZA REVOCAZIONE

01. IL DIFENSORE CIVICO DECADE AUTOMATICAMENTE DALL'INCARICO IN CASO DI PERDITA DEI REQUISITI DI CUI AI PRECEDENTI ARTT. 57 E 58 .

02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO PER GRAVI MOTIVI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI CON VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTATO CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI.

03. L'OPERATO DEL DIFENSORE CIVICO E' SOTTOPOSTO A PROCEDURE DI CONTROLLO E VERIFICA DA PARTE DEI CITTADINI; A CAUSA DI INADEMPIENZE DEL DIFENSORE CIVICO NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI E' FACOLTA' DEI CITTADINI INTRAPRENDERE QUELLE AZIONI CHE PORTINO ALLA REVOCA DELL'INCARICO, ATTRAVERSO GLI STRUMENTI DEL FORUM, DELLE PETIZIONI E, IN ULTIMA ISTANZA, DEL REFERENDUM CONSULTIVO.

TITOLO 06

SERVIZI COMUNALI

CAPO 01

SERVIZI COMUNALI

ART. 62

FORME DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DAL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO C IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO.

05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA QUANDO LA DIMENSIONE COMUNALE NON CONSENTA DI REALIZZARE UNA GESTIONE OTTIMALE ED EFFICIENTE.

ART. 63

GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO, DI NORMA, DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 64

AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 65

ISTITUZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO: I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 DETERMINA, ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.

03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL RICORSO A PERSONALE ASSUNTO CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, NONCHE' A COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

04. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.

05. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 66

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELL'ISTITUZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ESERCIZIO A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO.

03. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 67

IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 68

IL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. IL DIRETTORE, DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' IL

RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI ED ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI.

ART. 69

NOMINA E REVOCA

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO CORREDATO DAI CURRICULA DEI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. IL DOCUMENTO PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.

03. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO, O DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

ART. 70

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE

01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE DEVONO ESSERE PREVISTE LE FORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' ED IL COMUNE.

ART. 71

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

TITOLO 07

ORDINAMENTO FINANZIARIO

CAPO 01

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 72

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

01. LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE E' CORRELATA ALLE RISORSE FINANZIARIE CHE RISULTANO ACQUISIBILI PER REALIZZARLA.

02. LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEGLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI E' EFFETTUATA IN MODO DA CONSENTIRNE LA LETTURA E L'ATTUAZIONE PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI.

03. IL BILANCIO DI PREVISIONE DEVE ESSERE REDATTO SU PRINCIPI DI UNIVERSALITA', INTEGRITA' E PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

04. IL CONSIGLIO APPROVA IL BILANCIO IN SEDUTA PUBBLICA, CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI. NELLE ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE IL BILANCIO DI PREVISIONE PUO' ESSERE DISCUSO E POSTO IN VOTAZIONE SOLO SE SIA PRESENTE ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

ART. 73

IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INTERVENTI

01. LA GIUNTA COMUNALE, CONTESTUALMENTE AL PROGETTO DI BILANCIO DI PREVISIONE, SOTTOPONE AL CONSIGLIO, PREVIA DISCUSSIONE IN RIUNIONE CONGIUNTA CON LA COMMISSIONE CONSILIARE, IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI.

02. IL PROGRAMMA COMPRENDE L'ELENCAZIONE DELLE OPERE O INVESTIMENTI DA EFFETTUARE NEL PERIODO, E IL PIANO FINANZIARIO CHE INDIVIDUA LE RISORSE CON LE QUALI VERRA' DATA ATTUAZIONE ALLO STESSO.

ART. 74

RENDICONTO DI GESTIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE CON UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO ESPRIME LE PROPRIE VALUTAZIONI IN MERITO ALLA EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI, IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

02. IL CONTO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 DEL MESE DI GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO IN SEDUTA PUBBLICA, CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI. NELLE ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE IL CONTO CONSUNTIVO PUO' ESSERE POSTO IN VOTAZIONE SOLO SE SIA PRESENTE, AL MOMENTO DELLA STESSA, ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

CAPO 02

PATRIMONIO E RISORSE

ART. 75

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

01. LA GIUNTA COMUNALE SOVRINTENDE ALL'ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ASSICURANDO, ATTRAVERSO APPOSITO UFFICIO, LA TENUTA DEGLI INVENTARI DEI BENI IMMOBILI E MOBILI ED IL LORO COSTANTE AGGIORNAMENTO, CON TUTTE LE VARIAZIONI CHE PER EFFETTO DI ATTI DI GESTIONE, NUOVE COSTRUZIONI ED ACQUISIZIONI, SI VERIFICANO NEL CORSO DI CIASCUN ESERCIZIO. IL

REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' PER LA TENUTA DEGLI INVENTARI E DETERMINA I TEMPI ENTRO I QUALI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA GENERALE.

02. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA GLI ATTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO PER ASSICURARE, DA PARTE DI TUTTI I RESPONSABILI DI UFFICI E SERVIZI, L'OSSERVANZA DELL'OBBLIGO GENERALE DI DILIGENZA NELLA UTILIZZAZIONE DEI BENI DELL'ENTE. PER I BENI MOBILI TALE RESPONSABILITA' E' ATTRIBUITA AI CONSEGNETARI, DEFINITI DAL REGOLAMENTO.

03. LA GIUNTA COMUNALE DESIGNA IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI DISPONIBILI ED ADOTTA, PER PROPRIA INIZIATIVA O SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE, I PROVVEDIMENTI IDONEI PER ASSICURARE LA PIU' ELEVATA REDDITIVITA' DEI BENI PREDETTI E L'AFFIDAMENTO DEGLI STESSI IN LOCAZIONE OD AFFITTO A SOGGETTI CHE OFFRONO ADEGUATE GARANZIE DI AFFIDABILITA'. AL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI BENI COMPETE L'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELLE ENTRATE RELATIVE AGLI STESSI.

04. I BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE NON POSSONO DI REGOLA ESSERE CONCESSI IN COMODATO OD USO GRATUITO. SONO CONSENTITE DEROGHE, PURCHE' GIUSTIFICATE DA MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO CHE DOVRANNO ESSERE ANALITICAMENTE SPECIFICATI NELL'ATTO ADOTTATO DALL'ESECUTIVO. LA GIUNTA INFORMA PREVENTIVAMENTE LA COMPONENTE COMMISSIONE CONSILIARE E PROCEDE ALL'ADOZIONE DELL'ATTO ANCHE SENZA PARERE OVE SIANO TRASCORSI 20 GIORNI DALLA RICHIESTA.

05. I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI POSSONO ESSERE ALIENATI, A SEGUITO DI DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE PER IMMOBILI E DALLA GIUNTA PER I MOBILI, QUANDO LA LORO REDDITIVITA' RISULTI INADEGUATA AL LORO VALORE O SIA COMUNQUE NECESSARIO PROVVEDERE IN TALE SENSO PER FAR FRONTE, CON IL RICAVATO, AD ESIGENZE FINANZIARIE STRAORDINARIE DELL'ENTE. L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI AVVIENE, DI REGOLA, MEDIANTE ASTA PUBBLICA. QUELLA RELATIVA AI BENI MOBILI CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 76

LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

01. IL COMUNE PERSEGUE, ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA POTESTA' IMPOSITIVA E CON IL CONCORSO DELLE RISORSE TRASFERITE DALLO STATO ED ATTRIBUITE DALLA REGIONE, IL CONSEGUIMENTO DI CONDIZIONI DI EFFETTIVITA' AUTONOMIA FINANZIARIA, ADEGUANDO I PROGRAMMI E LE ATTIVITA' ESERCITATE AI MEZZI DISPONIBILI E RICERCANDO MEDIANTE LA RAZIONALITA' DELLE SCELTE E DEI PROCEDIMENTI, L'EFFICIENTE ED EFFICACE IMPIEGO DI TALI MEZZI.

02. IL COMUNE, NELL'ATTUARE IL CONCORSO DEI CITTADINI ALLE SPESE PUBBLICHE LOCALI, ISPIRA A CRITERI DI EQUITA' E DI GIUSTIZIA LE DETERMINAZIONI DI PROPRIA COMPETENZA RELATIVE AGLI ORDINAMENTI E TARIFFE DELLE IMPOSTE, TASSE, DIRITTI E CORRISPETTIVI DEI SERVIZI, DISTRIBUENDO IL CARICO TRIBUTARIO IN MODO DA ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE DI CIASCUN CITTADINO IN PROPORZIONE ALLE SUE EFFETTIVE CAPACITA' CONTRIBUTIVE.

03. LA GIUNTA COMUNALE ASSICURA AGLI UFFICI TRIBUTARI DEL COMUNE LE DOTAZIONI DI PERSONALE SPECIALIZZATO E LA STRUMENTAZIONE NECESSARIA PER DISPORRE DI TUTTI GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE NECESSARI PER CONSEGUIRE LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 .

ART. 77

LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

01. LA GIUNTA ATTIVA TUTTE LE PROCEDURE PREVISTE DA LEGGI ORDINARIE E SPECIALI, STATALI E REGIONALI E COMUNITARIE, AL FINE DI

REPERIRE LE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI D'INVESTIMENTO DEL COMUNE CHE PER LA LORO NATURA HANNO TITOLO PER CONCORRERE AI BENEFICI CHE TALI LEGGI DISPONGONO,

02. LE RISORSE ACQUISITE MEDIANTE L'ALIENAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, NON DESTINATE PER LEGGE AD ALTRE FINALITA', SONO IMPIEGATE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA D'INVESTIMENTI DEL COMUNE, SECONDO LE PRIORITA' NELLO STESSO STABILITE.

03. IL RICORSO AL CREDITO E' EFFETTUATO, SALVO FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, PER IL FINANZIAMENTO DELL'IMPORTO DEI PROGRAMMI D'INVESTIMENTO CHE NON TROVA COPERTURA CON LE RISORSE DI CUI AI PRECEDENTI COMMA.

CAPO 03

APPALTI E CONTRATTI

ART. 78

APPALTI E CONTRATTI

01. IL COMUNE PROVVEDE AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, AGLI ACQUISTI ED ALLE VENDITE, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI ED AGLI AFFITTI, RELATIVI ALLE PROPRIE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, CON L'OSSERVANZA DELLE PROCEDURE STABILITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.

02. LA STIPULA DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE O DALLA GIUNTA, SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA, INDICANTE:

A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO S'INTENDE PERSEGUIRE;

B) L'OGGETTO DEL CONTRASTO, LA SUA FIRMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;

C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE, AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ED I MOTIVI CHE NE SONO ALLA BASE.

03. IL COMUNE SI ATTIENE ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO.

CAPO 04

TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

ART. 79

TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

01. IL SERVIZIO DI TESORERIA E' AFFIDATO DAL CONSIGLIO COMUNALE AD UN ISTITUTO DI CREDITO CHE DISPONGA, POSSIBILMENTE UNA SEDE NEL COMUNE.

02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA APPOSITA CONVENZIONE ED HA DURATA MINIMA ANNUALE E MASSIMA QUINQUENNALE, RINNOVABILE, E, DOVRA' GARANTIRE UNA ADEGUATA PRESENZA SUL TERRITORIO COMUNALE.

03. IL TESORIERE EFFETTUA LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DI PERTINENZA DEL COMUNE ED ESEGUE IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI O DALLO STESSO ANTICIPABILI SECONDO LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLA LEGGE.

04. PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE IL COMUNE PROVVEDE A MEZZO DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE. PER LE ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE LA GIUNTA DECIDE, SECONDO L'INTERESSE DELL'ENTE LA FORMA DI RISCOSSIONE NELL'AMBITO DI QUELLE CONSENTITE DALLE LEGGI VIGENTI.

05. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' STABILISCE LE MODALITA' RELATIVE AL SERVIZIO DI TESORERIA ED AI SERVIZI DELL'ENTE CHE COMPORTANO MANEGGIO DI DENARO, FISSANDO NORME IDONEE PER DISCIPLINARE TALI GESTIONI.

CAPO 05

LA REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA

ART. 80

IL REVISORE UNICO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI UN REVISORE DEI CONTI, PRESCELTO IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 57 DELLA LEGGE 142/90 .

02. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA. NON E' REVOCABILE, SALVO CHE NON ADEMPIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DI STATUTO, AL PROPRIO INCARICO.

03. IL REVISORE, OLTRE A POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE. E' INCOMPATIBILE LA FUNZIONE DI REVISORE CON QUELLA DI CONSIGLIERE COMUNALE IN CARICA NELLO STESSO COMUNE. IL REGOLAMENTO POTRA' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA', AL FINE DI GARANTIRE LA POSIZIONE D'IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA. SARANNO ALTRESI' DISCIPLINATE CON IL REGOLAMENTO LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA, APPLICANDO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLE S.P.A. AL FINE DI CONSERVARE L'INDIPENDENZA PROFESSIONALE E TECNICA E' INIBITO AL REVISORE DI ASSUMERE SPECIFICI INCARICHI PROFESSIONALI CON IL COMUNE OVE E' NOMINATO.

ART. 81

COMPETENZE, DIRITTI E DOVERI DEL REVISORE

01. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE DELLA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO. A TAL FINE HA FACOLTA' DI PARTECIPARE SENZA DIRITTO DI VOTO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANCHE QUANDO I LAVORI SONO INTERDETTI AL PUBBLICO. IL REVISORE UNICO COLLABORA COL CONSIGLIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO TECNICO-CONTABILE, HA COMPITI DI CONTROLLO NEI RIGUARDI DEGLI ORGANI ESECUTIVI E DI INDIRIZZO IN SEDE DI ADOZIONE DI PIANI E PROGRAMMI CHE RICHIEDONO UN IMPEGNO FINANZIARIO. IL REVISORE UNICO E' COMPETENTE A DARE PARERE E INDICAZIONI RELATIVAMENTE A TUTTI GLI ATTI DI CUI ALL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 142/90 , CHE SONO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL REVISORE, PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI, HA ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.

03. AL REVISORE UNICO E' DEMANDATO INOLTRE LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE, ATTESTANDO LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE STESSA, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE A CORREDO DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE CHE APPROVA IL CONTO CONSUNTIVO. DETTA RELAZIONE REDATTA CON LE MODALITA' E NEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO, E' FORMATA DA UNA PARTE ECONOMICA ED UNA DESCRITTIVA, CHE CONTIENE RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

04. IL REVISORE ADEMPIE AI PROPRI DOVERI CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO E RISPONDE DELLA VERITA' DELLE LORO ATTESTAZIONI. IN CASO DI RISCONTRO DI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE IL VERBALE DEL REVISORE VA COMUNICATO AL SINDACO, CHE DEVE URGENTEMENTE CONVOCARE IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ASSUNZIONE DELLE DELIBERE PIU' OPPORTUNE. NEL CASO IL SINDACO O LA GIUNTA NON VI PROVVEDANO, IL REVISORE DEVE RIFERIRE AI SINGOLI CONSIGLIERI E AL PREFETTO PER I PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ARTT. 36 COMMA 04 LEGGE 142/90 .

05. IL REVISORE UNICO DEVE EFFETTUARE VERIFICHE ALMENO OGNI TRIMESTRE NEL CORSO DI OGNI ANNO E REDIGERE APPOSITO VERBALE. IL VERBALE REDATTO DAL REVISORE UNICO E' A DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, NONCHE' DEI SINGOLI CONSIGLIERI.

06. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINERA' L'ORGANIZZAZIONE E LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI REVISIONE, INDIVIDUANDO LE FUNZIONI DI VERIFICA, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA. SARANNO ALTRESI' PREVISTI I SISTEMI ED I MECCANISMI TESI AD ASSICURARE IDONEE FORME DI COLLEGAMENTO E COOPERAZIONE TRA GLI ORGANI POLITICI E BUROCRATICI DEL COMUNE E IL REVISORE.

07. CON APPOSITO REGOLAMENTO DEVONO ESSERE INDIVIDUATI GLI STRUMENTI PER ASSICURARE AL REVISORE:

A) SEMPRE E COMUNQUE IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE;

B) LA COLLABORAZIONE CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO;

C) L'ESERCIZIO DELLA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE.

TITOLO 08

FUNZIONE NORMATIVA

CAPO 01

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 82

STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. E' AMMESSA L'INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO IL 20% DEGLI ELETTORI PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI. SI APPLICA IN TALE IPOTESI LA DISCIPLINA PREVISTA PER L'AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA

POPOLARE.

03. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 83

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

- A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;
- B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 21 DEL PRESENTE STATUTO.

05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 84

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 ED IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO 120 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 85

ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15

GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORMA DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

04. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO,

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

06. QUANTO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA 03 .

ART. 86

REVISIONE DELLO STATUTO

01. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , PURCHE' SIA TRASCORSO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DALL'ULTIMA MODIFICA OD INTEGRAZIONE.

02. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA, SE NON DECORSO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE DI REIEZIONE.

03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO, CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

ART. 87

NORME TRANSITORIE E FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.

02. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO 12 MESI I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LE PRECEDENTE LEGISLATURE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.